Allegato "A" al Repertorio n. 19.873 **Raccolta n. 9.958**

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS in forma abbreviata) è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Giancarlo Bigazzi - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "FGB- ETS".

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Firenze.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, uffici, filiali, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate.

Articolo 3 - Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale**:**

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) dell'art. 5, comma 1, CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g) del predetto articolo);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j) del predetto articolo).

La Fondazione persegue la finalità di promuovere lo studio dell'arte musicale in genere, quale strumento di crescita civile e sociale, con particolare riferimento alla musica leggera italiana della seconda metà del ventesimo secolo, anche attraverso la conservazione, la gestione e lo sviluppo del patrimonio artistico e materiale appartenuto al maestro Giancarlo Bigazzi, nato a Firenze il 5 settembre 1940 e deceduto a Viareggio il 19 gennaio 2012, preservandone anche la memoria.

Per il perseguimento del proprio scopo istituzionale la Fondazione potrà:

- promuovere con ogni mezzo gli utilizzi, le rivisitazioni e lo studio delle opere, della professione e del pensiero del maestro Giancarlo Bigazzi, attraverso iniziative di ogni genere e natura, quali convegni, seminari, mostre, manifestazioni musicali, artistiche e culturali in genere;
- conservare, riqualificare ed utilizzare, sia direttamente, sia a beneficio di soggetti terzi, pubblici o privati, il patrimonio materiale e immateriale appartenuto al maestro Giancarlo Bigazzi, anche ripristinandone le caratteristiche artistiche e storiche e realizzando raccolte, cataloghi ed esposizioni visive e/o sonore, provvisorie o permanenti e creando e gestendo archivi per la conservazione, consultazione e diffusione delle opere del maestro Giancarlo Bigazzi, degli articoli di stampa, delle interviste rilasciate e delle pubblicazioni correlate, anche mediante la creazione e gestione di siti internet o canali social;
- sostenere, incentivare e promuovere, in base a oggettivi criteri di meritevolezza o necessità, le attività di formazione, studio, ricerca, elevazione culturale e civile, avviamento ad una professione o a un'arte, tutela della legalità e della salute , con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'espressione, creazione e divulgazione di ogni forma relativa e curando altresì, nei limiti di legge, la divulgazione di testi, audiovisivi, fotografie, periodici, stampati vari e ogni altro mezzo di comunicazione.

La Fondazione potrà perseguire i propri scopi anche per il tramite soggetti terzi, pubblici o privati, all'uopo disponendo finanziamenti, investimenti, sussidi ed elargizioni in genere al fine di supportare, compartecipare o patrocinare progetti, opere

ed iniziative conformi alle proprie finalità istitutive.

Articolo 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, la Fondazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale indicata all'art. 3, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS, tra le quali, ad esempio:

- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati quali, senza esclusione di altri, fondazioni, università, conservatori, enti scientifici o culturali ed educativi in genere;
- stipulare ogni altro atto o contratto ritenuto utile e/o necessario per il perseguimento dei propri scopi, tra cui, senza esclusione di altri, locazioni, leasing, mutui, conti correnti ipotecari, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, compravendite di mobili e immobili, acquisti di diritti reali;
- affidare in gestione a soggetti terzi, pubblici o privati, componenti del proprio patrimonio;
- partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, le cui attività siano analoghe a quelle proprie.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale apportata in sede di costituzione, il cui complessivo valore è pari ad Euro 30.000 (trentamila).

Il patrimonio della Fondazione è composto dal:

A) fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro 30.000 incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili o immobili, di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2447 *bis* e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire fondi e riserve, comunque denominati, ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Articolo 7 - Lavoratori dipendenti e volontari

La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di lavoratori dipendenti oppure di volontari.
I volontari sono coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità senza fini di lucro, neanche indiretto.
I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari e la Fondazione ha l'obbligo di assicurarli.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 CTS, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione.

Articolo 9 - Organi e uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.
Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale, il Tesoriere e la Segreteria Amministrativa.
Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ad eccezione di quella di Presidente, di Organo di Controllo ed, eventualmente, di Revisore legale, retribuite come di seguito precisato, nel rispetto dei parametri del CTS.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati come segue:
a) dai due Fondatori, congiuntamente;
b) in caso di decesso o incapacità legale di uno dei Fondatori, dall'altro Fondatore, congiuntamente, ove maggiorenni, agli altri discendenti in linea retta di primo grado del Fondatore deceduto o divenuto incapace, mantenendo comunque il Fondatore superstite il diritto di esprimere la metà dei voti necessari alla nomina dei consiglieri;
c) in caso di decesso o incapacità legale di entrambi i Fondatori, dai loro discendenti in linea retta, ove maggiorenni;
d) in caso di decesso o incapacità legale o assenza di tutti i soggetti contemplati nelle precedenti lettere, dal Presidente *pro tempore* del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.
I Consiglieri durano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto anno , salvo revoca o dimissioni.
La revoca può essere deliberata dal soggetto che lo ha nominato.
Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che li ha nominati; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della

Fondazione e in particolare:
a) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
b) approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
c) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e le finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
d) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
e) predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
f) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
g) nomina, ove ritenuto opportuno, il Direttore Generale, il Tesoriere e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano un collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, la parità di trattamento e le seguenti condizioni:
i) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dai Consiglieri tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta:
a) la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi e anche in giudizio;
b) il potere di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di

collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Al Presidente spetta una remunerazione, correlata all'importanza dell'impegno e delle responsabilità assunte, comunque entro i limiti dei parametri giudiziali relativi alle funzioni di "*amministrazione e custodia di enti e persone giuridiche*", aggiornati in base all'indice Istat-FOI sul costo della vita e comunque nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3, del CTS..

Articolo 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tal caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.
I componenti dell'Organo di Controllo devono essere muniti dei requisiti di legge.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.
L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle stesse condizioni previste per il Consiglio Direttivo.
All'Organo di Controllo spettano i compensi, correlati all'importanza dell'impegno e delle responsabilità assunte, comunque entro i limiti dei parametri giudiziali relativi al "*collegio sindacale*", se collegiale, o al "*sindaco unico*", se monocratico, aggiornati in base all'indice Istat-FOI sul costo della vita, e comunque nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3, del CTS..

Articolo 13 - Revisore Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina un Revisore Legale dei Conti.
L'organo di revisione dura in carica cinque esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.
Il Revisore:
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti, ove ammesso dalla legge, può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Al Revisore Legale spettano i compensi, correlati all'importanza dell'impegno e delle responsabilità assunte, comunque entro i limiti dei parametri giudiziali relativi alle "*revisioni contabili*", aggiornati in base all'indice Istat-FOI sul costo della vita, e comunque nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3, del CTS..

Articolo 14 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del CTS.

Articolo 15 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Leonardo Quagliotti

F.to Rossella Lapenta

F.to Silvia Dinolfo

F.to Jacopo Sodi Notaio